Legge regionale 04 novembre 2014 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Potenziamento degli interventi a favore dell’accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico.

CAPO III

INTERVENTI URGENTI PER L'AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020

Art. 10

(Assistenza tecnica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020)

1. Al fine di dare pronta attuazione agli interventi previsti dal Programma operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 cofinanziati dal FSE, di cui al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, nonché le altre spese necessarie per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi di gestione e controllo del programma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 11.057.113 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisa in ragione di 1.354.784 euro per l'anno 2014, 1.423.708 euro per l'anno 2015, 1.590.766 euro per l'anno 2016, 1.622.603 euro per l'anno 2017, 1.655.076 euro per l'anno 2018, 1.688.198 euro per l'anno 2019 e 1.721.978 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2109 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Spese per l'assistenza tecnica relativa al Programma operativo FSE 2014-2020".

3. All'onere di complessivi 11.057.113 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisi in ragione di 1.354.784 euro per l'anno 2014, 1.423.708 euro per l'anno 2015, 1.590.766 euro per l'anno 2016, 1.622.603 euro per l'anno 2017, 1.655.076 euro per l'anno 2018, 1.688.198 euro per l'anno 2019 e 1.721.978 euro per l'anno 2020 derivante dal disposto di cui al comma 2, si provvede come di seguito indicato:

a) per complessivi 5.528.556,50 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisi in ragione di 677.392 euro per l'anno 2014, 711.854 euro per l'anno 2015, 795.383 euro per l'anno 2016, 811.301,50 euro per l'anno 2017, di 827.538 euro per l'anno 2018, 844.099 euro per l'anno 2019 e 860.989 euro per l'anno 2020 con i rientri previsti dall'Unione europea e a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1964 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Rientri dal Fondo Sociale Europeo per il Programma operativo FSE 2014-2020";

b) per complessivi 3.869.989,55 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisi in ragione di 474.174,40 euro per l'anno 2014, 498.297,80 euro per l'anno 2015, 556.768,10 euro per l'anno 2016, 567.911,05 euro per l'anno 2017, 579.276,60 euro per l'anno 2018, 590.869,30 euro per l'anno 2019 e 602.692,30 euro per l'anno 2020 con i rientri previsti dallo Stato a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1963 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Rientri dallo Stato per il Programma operativo FSE 2014-2020";

c) per complessivi 1.658.566,95 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisi in ragione di 203.217,60 euro per l'anno 2014, 213.556,20 euro per l'anno 2015, 238.614,90 euro per l'anno 2016, 243.390,45 euro per l'anno 2017, 248.261,40 euro per l'anno 2018, 253.229,70 euro per l'anno 2019 e 258.296,70 euro per l'anno 2020 mediante prelevamento a carico dell'unità di bilancio 10.2.1.1166 e del capitolo 9602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario di parte corrente" corrispondenti per l'anno 2014 a parte delle risorse destinate con la deliberazione della Giunta regionale del 3 ottobre 2014, n. 1805 (Individuazione per l'anno 2014 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario) per il cofinanziamento regionale per l'anno 2014 del "Programma Obiettivo competitività regionale e occupazione FSE 2014-2020 nell'ambito della quota a) di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 21/2007.

Art. 11

(Assistenza tecnica del Piano di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020)

1. Al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'attività di supporto e assistenza tecnica per l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e la sorveglianza, di competenza dell'autorità di gestione del PSR 2014-2020, l'Amministrazione regionale, ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, è autorizzata a sostenere le relative spese previste dalla misura 20 "Assistenza tecnica" del piano finanziario.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6952 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Attuazione assistenza tecnica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 regolamento (UE) 2013 n. 1305".

3. All'onere di complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede con le entrate iscritte all'unità di bilancio 4.2.20 e sul capitolo 2740 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Attuazione assistenza tecnica del programma di sviluppo rurale 2014-2020".